

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 605-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FIORET)

Comunicata alla Presidenza il 27 maggio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo alla concessione di cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo, adottato a Ginevra il 17 ottobre 1980

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro delle Finanze
col Ministro del Tesoro
col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1987

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La ratifica dell'accordo europeo per la concessione di cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo, adottato a Ginevra il 17 ottobre 1980 ed entrato in vigore il 1° febbraio 1983, costituisce un fatto di notevole significato pratico e politico.

Politicamente l'accordo rappresenta l'attuazione di alcune disposizioni dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione europea, finalizzate ad agevolare, con l'estensione di omogenee misure di assistenza sanitaria, gli spostamenti dei cittadini all'interno dei Paesi aderenti.

Il negoziato, iniziato in seno al Consiglio d'Europa, è proseguito nell'ambito della Organizzazione internazionale del lavoro, con la partecipazione dei Paesi sia dell'Europa occidentale che dell'Europa orientale. A tutt'oggi, è stato ratificato dai Paesi Bassi, dall'Ungheria, dalla Repubblica Democratica Tedesca, dalla Repubblica Federale di Germania, dalla Svezia e firmato dall'Italia, dalla Svizzera, dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Turchia.

Ma l'accordo assume anche un'importanza pratica per i cittadini che, trovandosi temporaneamente a soggiornare in uno dei Paesi contraenti, potranno beneficiare delle necessarie cure mediche.

L'accordo assicura infatti l'assistenza medica gratuita a tutti coloro che si trovano all'estero per motivi di turismo, studio e tirocinio, escludendo dal beneficio le persone che si recano nel territorio di un altro Stato contraente al solo fine di ricevere cure mediche o siano lavoratori distaccati o altre persone soggette a disciplina speciale.

L'accordo peraltro integra le disposizioni previste in materia di assistenza sanitaria dai regolamenti comunitari e dalle clausole delle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

Nell'esprimere una valutazione positiva sugli effetti che la ratifica dell'accordo produrrà, in quanto configura un più ampio quadro di sicurezza sociale per la generalità dei cittadini, va sottolineato che il recepimento non comporterà oneri a carico del bilancio dello Stato, essendo rimesso a successive intese il rimborso delle prestazioni rese a cittadini stranieri, da parte delle analoghe istituzioni dello Stato di appartenenza.

La Commissione affari esteri ed emigrazione invita pertanto l'Assemblea a voler approvare il disegno di legge in esame.

FIORET, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore, AZZARÀ)

24 febbraio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore ZECCHINO)

3 febbraio 1988

Il disegno di legge in questione di ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo concluso a Ginevra con la partecipazione dei Paesi sia dell'Europa occidentale che dell'Europa orientale relativo alla concessione di cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo non presenta problemi di conformità alla normativa comunitaria.

Come è sottolineato nella relazione al disegno di legge, infatti, l'Accordo in esame si affianca alle disposizioni previste in materia di assistenza sanitaria dai regolamenti comunitari allo scopo di garantire le forme di assistenza sanitaria anche ai cittadini che si recheranno nei Paesi extra-comunitari contraenti.

La Giunta, pertanto, non si oppone all'ulteriore corso dell'*iter* di approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo relativo alla concessione di cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo, adottato a Ginevra il 17 ottobre 1980.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.